



F O N D A Z I O N E

Cassa di Risparmio di Gorizia

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

D.LGS. 231/01

INDICE

Articolo 1 Finalità e ambito di Applicazione.....	3
Articolo 2 Scopo del Regolamento.....	3
Articolo 3 Verbalizzazione delle sedute.....	3
Articolo 4 Attività dell’OdV e frequenza delle riunioni	4
Articolo 5 Obblighi di riservatezza	4
Articolo 6 Utilizzo delle Risorse finanziarie.....	4
Articolo 7 Pianificazione dell’attività.....	4
Articolo 8 Potere di accesso dell’OdV	5
Articolo 9 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	5
Articolo 10 I flussi informativi dall’Organismo agli Organi della Fondazione.....	5
Articolo 11 Flussi informativi verso l’Organismo	6
Articolo 12 Modifiche del Regolamento	6

Articolo 1 Finalità e ambito di Applicazione

1.1 È stato istituito presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (di seguito Fondazione) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo” oppure “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello (di seguito “MOG”) adottato dalla Fondazione in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito Decreto).

1.2 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo si ispira ai principi di autonomia ed indipendenza di cui all’art. 6 del Decreto e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

1.3. I compiti dell’OdV sono descritti al punto 5 dello Statuto dell’Organismo di Vigilanza approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia in data 25 febbraio 2019

Articolo 2 Scopo del Regolamento

2.1 Il presente Regolamento integra le disposizioni previste dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza sopra richiamato.

2.2 Con il presente documento l’Organismo di Vigilanza viene ad auto-regolamentare il proprio funzionamento, tenuto conto della composizione monocratica adottata dalla Fondazione in ragione della quale non viene stabilita alcuna disposizione di funzionamento tipica della composizione collegiale (maggioranze per le deliberazioni, criteri di voto, convocazione, etc.).

2.3. Le regole di composizione, nomina e durata dell’Organismo sono stabilite al punto 4 del Modello, Parte Generale, oltre allo Statuto, di cui al precedente punto 2.1.

2.4. Nessuna disposizione del Regolamento dell’OdV può avere valenza sostitutiva di prescrizioni previste dal Modello, a cui va fatto riferimento per quanto mancante, unitamente alle previsioni del Decreto Legislativo 231/01.

Articolo 3 Verbalizzazione delle sedute

3.1 Di ogni riunione viene redatto processo verbale.

3.2 I verbali sono firmati dall’Organismo di Vigilanza e, se ritenuto opportuno dallo stesso, dagli

interventuti alle riunioni e sono conservati in apposito registro, a cura dell'Organismo stesso.

Articolo 4 Attività dell'OdV e frequenza delle riunioni

4.1. L'OdV comunica per tempo le proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. Qualora ne ravvisasse l'opportunità, l'Organismo può tenere ulteriori riunioni rispetto a quelle programmate. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente della Fondazione o del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2. Qualora fosse ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, l'OdV può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni il Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, il Segretario Generale, i consulenti esterni, i responsabili di funzioni della Fondazione e i collaboratori dell'OdV.

4.3. L'OdV si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione. Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza.

4.4. Il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal punto 5.2 dello Statuto, hanno la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni particolari.

Articolo 5 Obblighi di riservatezza

5.1. L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dal punto 5.4 dello Statuto.

Articolo 6 Utilizzo delle Risorse finanziarie

6.1. L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

6.2. All'OdV viene assegnato un budget di spesa nei termini indicati dal punto 7 dello Statuto.

Articolo 7 Pianificazione dell'attività

7.1 Nel rispetto delle proprie funzioni l'Organismo, in totale autonomia, pianifica la propria attività

definendo, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree ritenute a rischio.

7.2 Nell'ambito di tale pianificazione verranno debitamente considerati i seguenti parametri:

- Valori di rischio (mappatura delle aree a rischio).
- Informazioni ricevute dai flussi informativi.
- Indicazioni del vertice dell'Ente o di altri organi di controllo.
- Risultati di analisi di fattori di rischio derivanti dal processo.

Articolo 8 Potere di accesso dell'OdV

8.1 L'OdV, come previsto dal punto 4.3 del MOG Parte Generale, ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Articolo 9 Raccolta e conservazione delle informazioni

9.1 Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'Organismo.

9.2. L'accesso della predetta documentazione è consentito anche al Collegio Sindacale, previa richiesta all'Organismo di Vigilanza.

9.3. I membri del Collegio Sindacale dovranno sottostare agli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

Articolo 10 I flussi informativi dall'Organismo agli Organi della Fondazione

10.1 L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

10.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello adottato. Tale relazione di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, ecc) e i relativi risultati.

Articolo 11 Flussi informativi verso l'Organismo

11.1 Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati, in base a quanto stabilito ai punti 4.4 e 4.5 del MOG Parte Generale.

A tale scopo viene istituita apposita casella di posta elettronica a cui indirizzare i Flussi all'Organismo, il cui indirizzo è:

odv@fondazionecarigo.it

In alternativa, per inviare comunicazioni o informazioni all'OdV, può essere usato il mezzo postale, inviando in busta chiusa le stesse a:

dott. Maurizio Rossini
Via Fabio Severo 3
34133 Trieste
con dicitura
RISERVATA PERSONALE

11.2. L'OdV deve essere informato:

- su base periodica, riguardo alle informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole unità organizzative della Fondazione e, comunque, quelli individuate dal Modello stesso ("Flussi periodici/a evento");
- su base occasionale, riguardo a ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("Segnalazioni").

Articolo 12 Modifiche del Regolamento

12.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo e comunicate al Consiglio di Amministrazione.